



Comune di Varzo

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Stefanetti Adv. Bruno - Sindaco	Sì
2. Cordoni Adriano - Vice Sindaco	Sì
3. Tiboni Mauro - Assessore	Sì
4. Biselli Luciana - Consigliere	Sì
5. Frattoni Mauro Mirko - Consigliere	Sì
6. Saba Samuele - Consigliere	Sì
7. Filosi Lucrezia - Consigliere	Giust.
8. Cugnoni Fabiano - Consigliere	Giust.
9. Maccagno Mattia - Consigliere	Giust.
10. Cugnoni Marco - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. Pietro Boni il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Stefanetti Adv. Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

Argomento n. 5 dell'Ordine del Giorno

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce ed illustra il presente punto posto all'Ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Varzo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito "Consorzio Rifiuti VCO", previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con l'articolo 30, comma 5 dispone che "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Dato atto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie già dal 2020 e che tutt'ora di protrae e la cui durata non è prevedibile;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Evidenziato che:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;

- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;
- il Ministero della Salute ha inserito la Regione Piemonte:
 - in zona rossa dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;
 - in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
 - in zona rossa dal 22 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
 - proroga la zona rossa con Ordinanza del 02 aprile 2021;
 - in zona arancione dal 09 aprile 2021 con Ordinanza del 09.04.2021;

Tenuto conto pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Consapevoli che in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, in data 23 giugno 2021 (Ns. protocollo 5467 del 23.06.2021), ha trasmesso a questo Comune gli atti inerenti la deliberazione di Assemblea Consortile n. 15 del 21.06.2021, con la quale sono stati validati ed approvati i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Varzo;

Considerato che con delibera n. 16 del 28.06.2021 il Consiglio Comunale ha preso atto dei piani economici finanziari approvati dal Ente Territorialmente Competente

Valutato che l'Ente di Governo dell'Ambito definisce una tariffa definitiva pari a € 393'796,00 con una suddivisione in parte fissa per € 159'672,24 (130'719,00 euro + 28'953,24 euro) in parte variabile per € 234'123,76

Richiamata la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi,

prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Ritenuto opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

Richiamato l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 — con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Visto il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

Visto il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

Richiamate le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: “Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”;

Richiamato, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

Richiamato il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

Considerato che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Dato atto che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

Preso atto che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2021 ;

Precisato che alla data della presente Deliberazione:

- Non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- La Fondazione IFEL ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Varzo ammonta a 16'667,00€;

Atteso che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021

Ritenuto stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.09.2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ritenuto, in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021 voler applicare, per le sole utenze non domestiche una rimodulazione della parte variabile della tariffa TARI pari al 25%, alle categorie di utenze che già nel corso dell'anno 2020 hanno usufruito di questa agevolazione

Dato atto che a copertura delle agevolazioni concesse alla Utenze domestiche verrà utilizzato l'importo assegnato al Comune ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021

Visto inoltre l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 e l'art. 24 del regolamento Comunale TARI attribuisce all'ente la possibilità di coprire una percentuale del costo totale del servizio, l'amministrazione intende procedere alle seguenti riduzioni per le attività commerciali maggiormente colpite dalla imposizione – cumulabili con le agevolazioni di cui al precedente punto sino alla 75% della parte variabile:

- riduzione del 20% per gli alberghi con ristorante (categoria n. 105)
- riduzione del 30% per carrozzerie, autofficine, elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione di beni specifici, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (categorie n. 113-114-115-118)
- riduzione del 50% per gli alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè e pasticcerie (categorie 106-116-117)
- riduzione del 70% per case di cura e di riposo (categoria 107);
- riduzione del 50% per attività di campeggio (categoria 102) escludendo l'attività di distributori carburante

Richiamata la nota di approfondimento IFEL del 17.09.2020 denominata "Regolazione Rifiuti-Le principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n.238/2020" che conferma la facoltà di avvalersi dei parametri straordinari previsti dall'Arera per garantire eventuali oneri del servizio rifiuti derivanti dall'emergenza Covid-19

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 24 del regolamento comunale TARI troveranno copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 31 dicembre 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere*

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana giusta disposizione Decreto MEF del 01.07.2020 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 171 del 09.07.2020 ;
- Con la risoluzione n. 5/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento - tramite i modelli F24 e F24 EP - del TEFA, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 25.06.2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile a dei Servizi finanziari Stefanetti Rag. Floriania, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Disposto, dunque, dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

favorevoli n. 7,

contrari nessuno,

astenuti nessuno,

su numero 7 presenti e numero 7 votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei

competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021,

Di stabilire la riduzione della parte variabile della tariffa TARI pari al 25% per le utenze non domestiche in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19 che già nel corso dell'anno 2020 hanno usufruito di questa agevolazione

Di concedere le seguenti riduzioni per le attività commerciali maggiormente colpite dalla nuova imposizione della TARI:

- a. riduzione del 20% per gli alberghi con ristorante (categoria n. 105)
- b. riduzione del 30% per carrozzerie, autofficine, elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione di beni specifici, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (categorie n. 113-114-115-118)
- c. riduzione del 50% per gli alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè e pasticcerie (categorie 106-116-117)
- d. riduzione del 70% per case di cura e di riposo (categoria 107);
- e. riduzione del 50% per attività di campeggio (categoria 102)

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;

Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 24 del regolamento comunale TARI troveranno copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 31 dicembre 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, di dare corso ai successivi adempimenti, su proposta del Sindaco Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero 7 presenti e votanti

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VARZO

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;

- $RCTV,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.078.449,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	2.794	% Calcolata	% Corretta
Numero Utenze domestiche	2.663	95,31	95,00
Numero Utenze non domestiche	131	4,69	5,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	3.177,00	8.260,20
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	1.178,00	6.490,78
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	190,00	475,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79	3.975,00	34.940,25
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	2.360,00	15.458,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	1.250,00	9.775,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	8,21	2.062,00	16.929,02
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,78	263,00	1.257,14
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	385,00	2.737,35
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	252,00	2.217,60
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	1.254,00	7.398,60
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	1.223,00	9.233,65
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	174,00	609,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	292,00	1.314,00
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	694,00	27.530,98
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	1.239,00	36.946,98
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	815,00	11.760,45
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59	0,00	0,00
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 193.334,00

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Sommatoria Stot} * Kc / Q_{\text{tot. rifiuti}} * 100$

$193.334,00 / 1.078.449,00 * 100 =$

% Calcolata

17,93

% Corretta

20,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

1.078.449,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

193.334,00

QTA rifiuti DOMESTICI (kg)

885.115,00

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	159.672,24	0,00
CC: costi comuni	0,00	0,00
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COL: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
TOTALE COSTI FISSI		159.672,24

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	234.123,76	0,00
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	0,00	0,00
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	0,00	0,00
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	0,00	0,00
COL: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
TOTALE COSTI VARIABILI		234.123,76

TOTALE COSTI

393.796,00

(Costi Fissi + Costi Variabili)

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	159.672,24	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	151.688,63	95,31	95,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	7.983,61	4,69	5,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	234.123,76	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	187.299,01	82,07	80,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	46.824,75	17,93	20,00

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
RIDUZIONE 1 VEGLIA	30,00	30,00
ESENZIONE	100,00	100,00
RIDUZIONE PENSIONATI ESTERI - AIRE	66,66	66,66
COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	10,00
RIDUZIONE NON SERVITE	60,00	60,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	RIDUZIONE 1 VEGLIA	1.539,00	21
	ESENZIONE	4.318,00	59
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	80,00	1
	RIDUZIONE NON SERVITE	5.408,00	83
Utenza domestica (2 componenti)	RIDUZIONE 1 VEGLIA	2.825,00	50
	ESENZIONE	5.726,00	87
	RIDUZIONE PENSIONATI ESTERI - AIRE	294,00	3
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	469,00	4
Utenza domestica (3 componenti)	RIDUZIONE NON SERVITE	11.143,00	170
	RIDUZIONE 1 VEGLIA	1.084,00	17
	ESENZIONE	4.167,00	57
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	98,00	1
Utenza domestica (4 componenti)	RIDUZIONE NON SERVITE	7.808,00	113
	RIDUZIONE 1 VEGLIA	830,00	12
	ESENZIONE	1.948,00	35
	RIDUZIONE PENSIONATI ESTERI - AIRE	106,00	1
Utenza domestica (5 componenti)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	732,00	6
	RIDUZIONE NON SERVITE	5.761,00	70
	RIDUZIONE 1 VEGLIA	422,00	3
	ESENZIONE	374,00	9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	RIDUZIONE NON SERVITE	1.852,00	19
	RIDUZIONE 1 VEGLIA	527,00	4
	ESENZIONE	405,00	2
	RIDUZIONE NON SERVITE	1.408,00	13

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	RIDUZIONE 1 VEGLIA	305,00	0,00
	ESENZIONE	1.468,00	0,00
Alberghi con ristorante	RIDUZIONE 1 VEGLIA	1.192,00	0,00
	RIDUZIONE NON SERVITE	1.252,00	0,00
Alberghi senza ristorante	RIDUZIONE 1 VEGLIA	187,00	0,00
Case di cura e riposo	ESENZIONE	1.250,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	ESENZIONE	1.167,00	0,00
Bar, caffè, pasticceria	RIDUZIONE 1 VEGLIA	47,00	0,00
	ESENZIONE	87,00	0,00
	RIDUZIONE NON SERVITE	59,00	0,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	RIDUZIONE 1 VEGLIA	55,00	0,00
---	--------------------	-------	------

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	67.624,00	702	59.599,50	586,80
Utenza domestica (2 componenti)	91.873,00	942	78.417,72	735,60
Utenza domestica (3 componenti)	51.888,00	537	42.711,00	407,00
Utenza domestica (4 componenti)	37.326,00	372	31.601,74	290,13
Utenza domestica (5 componenti)	8.505,00	72	6.893,20	50,70
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	5.886,00	38	4.478,10	27,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variab.le)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.177,00	1.617,50	3.177,00
102-Campeggi, distributori carburanti	1.178,00	1.178,00	1.178,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	190,00	190,00	190,00
105-Alberghi con ristorante	3.975,00	2.866,20	3.975,00
106-Alberghi senza ristorante	2.360,00	2.303,90	2.360,00
107-Case di cura e riposo	1.250,00	0,00	1.250,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	2.062,00	895,00	2.062,00
109-Banche ed istituti di credito	263,00	263,00	263,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	385,00	385,00	385,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	252,00	252,00	252,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1.254,00	1.254,00	1.254,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.223,00	1.223,00	1.223,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	174,00	174,00	174,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	292,00	292,00	292,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	694,00	694,00	694,00
117-Bar, caffè, pasticceria	1.239,00	1.102,50	1.239,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	815,00	798,50	815,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	59.599,50	0,84	0,84	50.063,58	0,56866	33.891,85
Utenza domestica (2 componenti)	78.417,72	0,98	0,98	76.849,37	0,66344	52.025,45
Utenza domestica (3 componenti)	42.711,00	1,08	1,08	46.127,88	0,73114	31.227,72
Utenza domestica (4 componenti)	31.601,74	1,16	1,16	36.658,02	0,78530	24.816,85
Utenza domestica (5 componenti)	6.893,20	1,24	1,24	8.547,57	0,83946	5.786,57
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	4.478,10	1,30	1,30	5.821,53	0,88007	3.941,04
				224.067,95		151.689,48

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
151.688,63	/	224.067,95	=	0,67698

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Q_{uv} = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Q_{tot} = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Sommatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	586,80	0,60	1,00	1,00	586,80	55,52106	32.579,76
Utenza domestica (2 componenti)	735,60	1,40	1,80	1,60	1.176,96	88,83370	65.346,07
Utenza domestica (3 componenti)	407,00	1,80	2,30	1,80	732,60	99,93791	40.674,73
Utenza domestica (4 componenti)	290,13	2,20	3,00	2,20	638,29	122,14633	35.438,31
Utenza domestica (5 componenti)	50,70	2,90	3,60	2,90	147,03	161,01107	8.163,26
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	27,00	3,40	4,10	3,40	91,80	188,77160	5.096,83
					3.373,48		187.298,96

quindi il Q_{uv} risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Q _{uv} (Kg)
885.115,00	/	3.373,48	=	262,37446

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
187.299,01	/	885.115,00	=	0,21161

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)
si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / SommatoriaSap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	1.617,50	824,93	0,21022	340,03
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,75	1.178,00	883,50	0,30915	364,18
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,15664	0,00
104-Espozizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	190,00	57,00	0,12366	23,50
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	2.866,20	3.066,83	0,44105	1.264,14
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	2.303,90	1.843,12	0,32976	759,73
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,39159	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	895,00	895,00	0,41220	368,92
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,58	263,00	152,54	0,23908	62,88
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	385,00	334,95	0,35861	138,06
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	252,00	269,64	0,44105	111,14
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	1.254,00	902,88	0,29678	372,16
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1.223,00	1.125,16	0,37922	463,79
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	174,00	74,82	0,17725	30,84
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	292,00	160,60	0,22671	66,20
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	694,00	3.358,96	1,99505	1.384,56
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	1.102,50	4.013,10	1,50041	1.654,20
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	798,50	1.405,36	0,72547	579,29
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	0,00	0,00	0,63479	0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	2,49793	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,42869	0,00
							7.983,62

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc			Qapf (€/m ²)
7.983,61	/	19.368,39	=
			0,41220

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive		Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		2,60	4,20	2,60	3.177,00	8.260,20	0,62972	2.000,62
102-Campeggi, distributori carburanti		5,51	6,55	5,51	1.178,00	6.490,78	1,33452	1.572,06
103-Stabilimenti balneari		3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,75324	0,00
104-Esposizioni, autosaloni		2,50	3,55	2,50	190,00	475,00	0,60550	115,05
105-Alberghi con ristorante		8,79	10,93	8,79	3.975,00	34.940,25	2,12894	8.462,54
106-Alberghi senza ristorante		6,55	7,49	6,55	2.360,00	15.458,00	1,58641	3.743,93
107-Case di cura e riposo		7,82	8,19	7,82	1.250,00	9.775,00	1,89400	2.367,50
108-Uffici, agenzie, studi professionali		8,21	9,30	8,21	2.062,00	16.929,02	1,98846	4.100,20
109-Banche ed istituti di credito		4,50	4,78	4,78	263,00	1.257,14	1,15772	304,48
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		7,11	9,12	7,11	385,00	2.737,35	1,72204	662,99
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		8,80	12,45	8,80	252,00	2.217,60	2,13136	537,10
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		5,90	8,50	5,90	1.254,00	7.398,60	1,42898	1.791,94
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto		7,55	9,48	7,55	1.223,00	9.233,65	1,82861	2.236,39
114-Attività industriali con capannoni di produzione		3,50	7,50	3,50	174,00	609,00	0,84770	147,50
115-Attività artigianali di produzione beni specifici		4,50	8,92	4,50	292,00	1.314,00	1,08990	318,25
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		39,67	60,88	39,67	694,00	27.530,98	9,60807	6.668,00
117-Bar, caffè, pasticceria		29,82	51,47	29,82	1.239,00	36.946,98	7,22240	8.948,55
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		14,43	19,55	14,43	815,00	11.760,45	3,49495	2.848,38
119-Plurilicenze alimentari e/o miste		12,59	21,41	12,59	0,00	0,00	3,04930	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	12,04218	0,00
121-Discoteche, night club		8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	2,07323	0,00
								46.825,48

quindi il Cu (costo unitario €/kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.			CU (€/Kg)
46.824,75	/	193.334,00	=
			0,24220

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,67698	0,56866	1,00	262,37446	0,21161	55,52106
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,67698	0,66344	1,60	262,37446	0,21161	88,83370
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,67698	0,73114	1,80	262,37446	0,21161	99,93791
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,67698	0,78530	2,20	262,37446	0,21161	122,14633
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,67698	0,83946	2,90	262,37446	0,21161	161,01107
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,67698	0,88007	3,40	262,37446	0,21161	188,77160

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,41220	0,21022	2,60	0,24220	0,62972
102-Campeggi, distributori carburanti	0,75	0,41220	0,30915	5,51	0,24220	1,33452
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,41220	0,15664	3,11	0,24220	0,75324
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,41220	0,12366	2,50	0,24220	0,60550
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,41220	0,44105	8,79	0,24220	2,12894
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,41220	0,32976	6,55	0,24220	1,58641
107-Case di cura e riposo	0,95	0,41220	0,39159	7,82	0,24220	1,89400
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,41220	0,41220	8,21	0,24220	1,98846
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,41220	0,23908	4,78	0,24220	1,15772
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,41220	0,35861	7,11	0,24220	1,72204
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,41220	0,44105	8,80	0,24220	2,13136
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,41220	0,29678	5,90	0,24220	1,42898
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,41220	0,37922	7,55	0,24220	1,82861
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,41220	0,17725	3,50	0,24220	0,84770
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,41220	0,22671	4,50	0,24220	1,08990
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,41220	1,99505	39,67	0,24220	9,60807
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,41220	1,50041	29,82	0,24220	7,22240
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,41220	0,72547	14,43	0,24220	3,49495
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,41220	0,63479	12,59	0,24220	3,04930
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,41220	2,49793	49,72	0,24220	12,04218
121-Discoteche, night club	1,04	0,41220	0,42869	8,56	0,24220	2,07323

9) PIANO FINANZIARIO

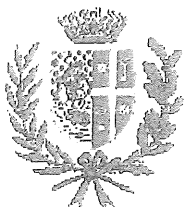
COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	151.688,63	187.299,01	338.987,64
ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.983,61	46.824,75	54.808,36
TOTALE COSTI	159.672,24	234.123,76	393.796,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	33.891,85	32.579,76	66.471,61
Utenza domestica (2 componenti)	52.025,45	65.346,07	117.371,52
Utenza domestica (3 componenti)	31.227,72	40.674,73	71.902,45
Utenza domestica (4 componenti)	24.816,85	35.438,31	60.255,16
Utenza domestica (5 componenti)	5.786,57	8.163,26	13.949,83
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	3.941,04	5.096,83	9.037,87
Totale	151.689,48	187.298,96	338.988,44

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	340,03	2.000,62	2.340,65
Campeggi, distributori carburanti	364,18	1.572,06	1.936,24
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	23,50	115,05	138,55
Alberghi con ristorante	1.264,14	8.462,54	9.726,68
Alberghi senza ristorante	759,73	3.743,93	4.503,66
Case di cura e riposo	0,00	2.367,50	2.367,50
Uffici, agenzie, studi professionali	368,92	4.100,20	4.469,12
Banche ed istituti di credito	62,88	304,48	367,36
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	138,06	662,99	801,05
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	111,14	537,10	648,24
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	372,16	1.791,94	2.164,10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	463,79	2.236,39	2.700,18
Attività industriali con capannoni di produzione	30,84	147,50	178,34
Attività artigianali di produzione beni specifici	66,20	318,25	384,45
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.384,56	6.668,00	8.052,56
Bar, caffè, pasticceria	1.654,20	8.948,55	10.602,75
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	579,29	2.848,38	3.427,67
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	7.983,62	46.825,48	54.809,10

TOTALE ENTRATE	159.673,10	234.124,44	393.797,54
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COPERTURA COSTI: 100,00%



Comune di Varzo

PROVINCIA DI VB

Oggetto:

Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	25/06/2021	Rag. Stefanetti Floriana	<i>Stefanetti</i>
CONTABILE	Favorevole	24/06/2021	Rag. Stefanetti Floriana	<i>Stefanetti</i>

COMUNE DI VARZO

VERBALE N. 9 DEL 25/06/2021

REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di giugno, il Dott. Alessandro Mensi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Palazzolo Vercellese, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, ha proceduto all'esame degli atti, dati e documenti al fine di esprimere il proprio

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente ad oggetto: "approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (tari) anno 2021";

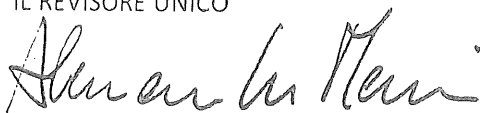
preso atto dei pareri espressi dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella legge 07/12/2012 n. 213;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiglio comunale iscritta all'o.d.g. del 28/06/2021, avente come oggetto: "approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (tari) anno 2021".

IL REVISORE UNICO



Alessandro Mensi – revisore unico

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Stefanetti Adv. Bruno

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Pietro Boni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 630 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal - 5 LUG 2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li - 5 LUG 2021

Il Messo Notificatore
Bendotti Tiziano



E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, - 5 LUG 2021

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Boni



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-giu-2021

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Varzo, li - 5 LUG 2021

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Pietro Boni